

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 29/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 368 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0207 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	12/07/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	16/07/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	14/10/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	20/07/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	6 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	30/09/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> ; 10 <sup>a</sup> ; 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	23/09/2010
<b>OGGETTO</b>	<p>La proposta interviene, attraverso lo strumento della rifusione, a sostituire la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS) per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso. La direttiva stessa aveva già subito una prima modifica per far fronte alla crisi dei mercati finanziari (direttiva 2009/14/CE), ma le misure adottate avevano l'unica finalità di mantenere e rafforzare la fiducia dei depositanti, in particolare aumentando il livello di copertura da 20.000 a 100.000 euro entro la fine del 2010. Lo stesso dispositivo della direttiva 2009/14 prevedeva già al suo interno una più ampia revisione di tutti gli aspetti inerenti i sistemi di garanzia dei depositi.</p> <p>Più nel dettaglio, la proposta mira a semplificare e armonizzare l'ambito di copertura e le modalità di rimborso; a ridurre ulteriormente il termine per il rimborso dei depositanti; a garantire per i sistemi di garanzia un migliore accesso alle informazioni relative ai loro membri (le banche); a conferire ai sistemi stessi massima solidità e credibilità, anche attraverso finanziamenti certi; a prevedere, in talune circostanze, la possibilità di una mutua concessione di prestiti tra i diversi DGS.</p> <p>La proposta è stata preceduta da una consultazione pubblica, svoltasi tra il 29 maggio e il 27 luglio 2009, dei cui esiti, peraltro,</p>		

la Commissione ha tenuto conto solamente in parte. Più nel dettaglio, il legislatore europeo non ha tenuto conto dell'orientamento generale contrario a un'ulteriore riduzione del termine di rimborso.

Lo strumento della rifusione si rende necessario anche in considerazione del fatto che la direttiva 2009/14 non è stata ancora completamente attuata, e che è pertanto opportuno sostituirla e ricomprenderla all'interno di un nuovo strumento legislativo.

#### **BASE GIURIDICA**

La proposta risulta presentata ai sensi dell'articolo 53 del TFUE, ma è probabile che, nella predisposizione del testo di rifusione, la Commissione abbia commesso un errore materiale. La direttiva 94/19/CE aveva infatti quale base giuridica l'articolo 57 del TCE, ora art. 64 del TFUE, relativo alla prestazione di servizi finanziari.

#### **PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ**

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri; più nello specifico, soltanto un provvedimento dell'UE può garantire che enti creditizi operanti in più Stati membri siano soggetti a requisiti analoghi in tema di garanzia dei depositi, evitando tra l'altro costi indebiti di messa in conformità per le attività transfrontaliere. Un'azione condotta a livello dell'Unione assicura inoltre un livello di stabilità finanziaria più alto di quello che potrebbe essere garantito da azioni individuali dei singoli Stati.

La proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità in quanto le disposizioni della direttiva non vanno al di là di quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

#### **ANNOTAZIONI:**

Gli articoli 1-3 definiscono l'ambito di applicazione (tutti gli enti creditizi e tutti i sistemi, ivi inclusi quelli di mutua garanzia, ove soddisfino i requisiti previsti dalla legislazione europea vigente) e dettano criteri di vigilanza rafforzati sui DGS.

Gli articoli 4-6 dettano i criteri di ammissibilità dei depositanti e confermano il livello di copertura di 100.000 euro previsto dalla direttiva 2009/14/CE, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di superarlo per talune tipologie di deposito.

Gli articoli 7-8 portano a una settimana il termine di rimborso, prevedendo altresì, onde rendere realistico e praticabile un termine così breve, un sistema di informazione automatica dei DGS in caso di probabile fallimento di una banca, nonché uno scambio sistematico di informazioni sui depositanti tra DGS e banche, che non sia ostacolato dai requisiti di riservatezza.

Gli articoli 9 e 10 prevedono un sistema di finanziamento dei DGS articolato su quattro ordini di misure:

1. Disponibilità dell'1,5% dei depositi ammissibili dopo un periodo di transizione di dieci anni. Ove tali mezzi, a seguito del fallimento di una banca, dovessero risultare insufficienti:

2. Contributi straordinari ("ex post") da parte delle banche, pari fino allo 0,5% dei depositi ammissibili;
3. Possibilità per i DGS nella UE di concedersi mutuamente dei prestiti per un massimo dello 0,5% dei depositi ammissibili;
4. Disponibilità di sistemi di finanziamento alternativi, nel rispetto del divieto di finanziamento monetario previsto dall'art. 123 del TFUE (divieto di concessione di scoperti di conto da parte della BCE e delle banche centrali).

Questo meccanismo in quattro fasi diverrà operativo solo dopo dieci anni. I fondi dei DGS dovrebbero essere utilizzati soprattutto a fini di rimborso dei depositanti, ma ciò non ne impedisce l'uso a fini di risoluzione delle crisi bancarie, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato.

L'articolo 11 e gli allegati I e II stabiliscono criteri armonizzati per il calcolo dei contributi degli enti creditizi ai DGS, che va effettuato in base ai profili di rischio.

L'articolo 12 stabilisce che, per agevolare il processo di rimborso in situazioni transfrontaliere, il DGS del paese ospitante funga da unico punto di contatto per i depositanti di succursali create da banche di un altro Stato membro.

L'articolo 14 e l'allegato III prevedono misure che garantiscano una migliore e più completa informazione per i depositanti.